

stipendio, per il danno morale e materiale patito dall'interessato, e tuttora persistente, a causa di detto rapporto periodico;

- dar atto al ricorrente che egli si riserva di rivendicare inoltre nei confronti della Commissione il risarcimento di ulteriori danni risarcibili in applicazione dell'art. 24, n. 2 dello Statuto del personale;
- porre tutte le spese processuali a carico della Commissione.

Mezzi e principali argomenti

Il ricorrente contesta taluni apprezzamenti formulati nel rapporto sulla sua attività per il periodo in questione, circa presunte difficoltà incontrate tanto con i colleghi quanto con taluni organismi esterni.

A suo giudizio, il rapporto periodico impugnato non è consono all'art. 443 dello Statuto in quanto avrebbe dovuto venir compilato e comunicato all'interessato entro il 30 novembre successivo al periodo di riferimento, mentre il relatore lo ha portato a termine solo il 22 marzo 1992.

Quanto a dette valutazioni, il ricorrente invoca pure il disconoscimento degli artt. 25 e 26 dello Statuto. Sotto questo aspetto, l'istituzione convenuta avrebbe commesso un palese errore di valutazione.

Ricorso proposto il 10 marzo 1994 dalla Asociación Española de Empresas de la Carne (Asocarne) contro il Consiglio dell'Unione europea

(Causa T-99/94)

(94/C 120/50)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

La Asociación Española de Empresas de la Carne (Asocarne), con l'avv. Paloma Llaneza González, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio del signor Loesch della Loesch & Wolter, 11, rue Goethe, ha proposto il 10 marzo 1994 al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

La parte ricorrente conclude affinché il Tribunale:

- dichiarare nulla la direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile ⁽¹⁾;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Mezzi e principali argomenti

La ricorrente contesta la legittimità della direttiva 93/118 in quanto la stessa, in attuazione di quanto disposto nelle direttive 85/73 e 88/409 e nella decisione 88/408, prevede la percezione da parte degli Stati membri di un contributo all'atto della macellazione, tra l'altro, di bestiame bovino,

suino e caprino. Giusta la direttiva 85/73, l'ammontare di tale contributo dovrebbe corrispondere al reale costo del servizio; cionondimeno, le direttive 88/409 e 93/118 sono giunte a configurare il detto contributo come un tributo a carattere forfettario.

Per quanto riguarda la propria legittimazione attiva, la ricorrente ritiene che la norma impugnata vada considerata una decisione, poiché la deroga espressa dal 1° gennaio 1994 alla decisione 88/408 e la sua sostituzione con l'allegato della direttiva 93/118, la cui entrata in vigore viene anticipata rispetto a quella delle altre norme della direttiva per farla coincidere con detta deroga, indicano chiaramente come la sostanza di detto allegato sia quella di una decisione.

Quanto al merito della causa, la ricorrente sostiene che il contributo de quo, oltre a violare la costituzione e l'ordinamento tributario spagnoli, manca di base giuridica nei testi fondamentali dato che, sebbene l'art. 43 del Trattato CEE ponga le basi di una politica agricola comune, l'art. 99 dello stesso Trattato non assegna alla Comunità una potestà tributaria sufficiente per determinare l'importo e la natura di un contributo inteso a costituire il solo mezzo di finanziamento di determinati servizi in ambito agricolo.

A suo parere, l'atto del Consiglio è, per di più, viziato da errore manifesto di valutazione in quanto non fondato su una analisi sufficientemente dettagliata dei costi di produzione nei vari Stati membri e dei loro servizi veterinari.

⁽¹⁾ GU n. L 340 del 31. 12. 1993, pag. 15.

Ricorso del signor A.J. Dubbelhuis e due altri contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 marzo 1994

(Causa T-101/94)

(94/C 120/51)

(Lingua processuale: l'olandese)

Il 10 marzo 1994, il signor A.J. Dubbelhuis, residente ad Aalden (Paesi Bassi) e due altri, con gli avv. H.J. Bronkhorst, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, e rispettivamente E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. L. Frieden, 62, avenue Guillaume, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

- condannare la Comunità al pagamento ai ricorrenti di un determinato importo maggiorato dell'interesse annuo dell'8% sul capitale a decorrere dal 19 maggio 1992 fino al giorno del completo pagamento;